



Sconto in fattura e cessione del credito

Edizione 2019



Istruzioni per l'uso

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DELLA DETRAZIONE

Istruzioni per l'uso

In alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti in seguito all'esecuzione di interventi antisismici o di riqualificazione energetica degli edifici, mediante scomputo dall'imposta dovuta in dichiarazione dei redditi (detrazione IRES o IRPEF), è stata, in un primo momento, prevista la possibilità di cedere la detrazione d'imposta (cessione del credito) e, successivamente, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

In particolare, il provvedimento in tema di sconto sul corrispettivo (sconto in fattura) è fortemente criticato ed è auspicabile una sua pronta rivisitazione, in quanto rischia di creare distorsioni nel mercato, a favore delle società più grandi e strutturate, e, in ogni caso, determina un impegno finanziario per le aziende che decidano di concedere lo sconto. Il presente vademecum si pone l'obiettivo di illustrare sinteticamente l'ambito di applicazione, le modalità attuative e le criticità delle norme recentemente introdotte.

I SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti beneficiari

Sono tutti i soggetti che hanno diritto alle detrazioni fiscali.

Soggetti che possono concedere lo sconto sul corrispettivo

Sono i soggetti che hanno eseguito l'intervento (es: installatori, impiantisti).

La formulazione letterale della norma individua nel "fornitore che ha effettuato l'intervento" il soggetto che può anticipare lo sconto sul corrispettivo; parrebbe, pertanto, che i soggetti distributori non possano praticare lo sconto in fattura, ma unicamente acquistare il credito. Tuttavia, andando oltre la formulazione

letterale della norma, la ratio sottostante alla logica di concessione del beneficio fiscale, condurrebbe alla conclusione di non escludere che lo sconto possa anche essere concesso direttamente dai fornitori dei beni (es: distributori, rivenditori), quando il privato acquisti direttamente i beni ed appalti la posa a terzi ovvero la esegua personalmente; in assenza di chiarimenti ufficiali è opportuno mantenere un atteggiamento prudente, quando si effettua unicamente la vendita e non anche lo posa in opera.

Soggetti a cui si possono cedere i crediti derivanti dallo sconto sul corrispettivo

Sono i fornitori, anche indiretti, di beni e servizi (es: installatore cede al distributore).

Soggetti a cui si possono cedere le detrazioni

Sono i fornitori che hanno effettuato gli interventi e gli altri soggetti privati, che hanno avuto un "collegamento" con l'intervento (es: distributori, rivenditori, sub appaltatori).

GLI INCENTIVI

In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, i beneficiari possono:

- optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto
- optare per la cessione delle detrazioni spettanti

In particolare, lo **sconto sul corrispettivo** si applica per:

- gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus")

- gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”)

mentre la **cessione delle detrazioni** è possibile per le spese sostenute per:

- gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”)
- gli interventi antisismici sulle parti comuni condominiali (c.d. “sismabonus”)
- gli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico (art. 16-bis co 1 lett. h) TUIR)

Lo sconto sul corrispettivo si va ad affiancare alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale: per talune ipotesi è possibile scegliere tra le due alternative

Tra gli interventi di riqualificazione energetica, le nuove modalità di trasferimento dell’agevolazione (sconto in fattura e cessione del credito) riguardano anche:

- intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione > classe A
- intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione > classe A + sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore
- intervento di sostituzione di scaldacqua
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili
- intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari

- acquisto e posa in opera di schermature solari

e, in generale, gli interventi che consentono la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il miglioramento termico dell’edificio.

GLI ASPETTI OPERATIVI

Fatturazione e modalità di pagamento delle spese

Lo **sconto sul corrispettivo** non viene sottratto all’imponibile Iva, che evidenzierà, pertanto, l’importo imponibile al lordo dello sconto; nella fattura andrà indicato che lo sconto è praticato “ai sensi dell’art. 10 del D.L. 34/2019”. Il pagamento, da parte del soggetto beneficiario delle detrazioni, delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica va effettuato mediante bonifico bancario o postale “agevolato”.

Modalità di esercizio dell’opzione

Le modalità attuative sono state definite dai seguenti provvedimenti Agenzia delle Entrate:

- 8.6.2017 n. 108572
- 28.8.2017 n. 165110
- 18.4.2019 n. 100372
- 31.7.2019 n. 660057.

L’esercizio dell’opzione per lo **sconto sul corrispettivo**:

- non è automatica, ma va effettuata d’intesa con il soggetto che ha effettuato l’intervento;
- lo sconto è di pari importo all’ammontare delle detrazioni spettanti;
- lo sconto è anticipato dal soggetto che ha effettuato l’intervento, che, quindi, incasserà l’importo netto;

- l'opzione va comunicata, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, alternativamente:
 - accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it>; dopo l'autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando "Cessione Crediti per interventi di riqualificazione energetica".
 - inviando per il tramite dell'Agenzia delle Entrate l'apposito modello allegato al provvedimento 660057/2019
 - inviando via PEC il medesimo modello, sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione (beneficiario dello sconto), allegando il documento d'identità (soluzione maggiormente tutelante per il concedente lo sconto).
- cessariamente pagare l'importo concordato)
- l'opzione va comunicata, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, alternativamente:
 - accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it>; dopo l'autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando "Cessione Crediti per interventi di riqualificazione energetica".
 - inviando per il tramite dell'Agenzia delle Entrate l'apposito modello allegato al provvedimento 660057/2019 (provv. 100372/2019 fino al 31/12/2019)
 - inviando via PEC il medesimo modello, sottoscritto dal soggetto che ha ceduto il credito, allegando il documento d'identità (soluzione maggiormente tutelante per il cessionario del credito, qualora abbia concesso lo sconto sul pagamento).

L'esercizio dell'opzione per la **cessione delle detrazioni**:

- non è automatica, ma va effettuata d'intesa con il cessionario;
- il credito cedibile corrisponde alla detrazione spettante per l'intervento;
- la cessione può avvenire per un importo anche inferiore al valore nominale del credito;
- non sono stabilite modalità obbligatorie per il pagamento del credito (il soggetto che ha eseguito i lavori potrà acquistare il credito anche effettuando lo sconto sulla fattura, mentre gli altri soggetti privati dovranno ne-

CESSIONE E RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA

L'ammontare dello **sconto sul corrispettivo** è rimborsato sotto forma di credito d'imposta:

- da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 presentato esclusivamente in via telematica;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate;

- in 5 quote annuali di pari importo.

Preventivamente all'utilizzo in compensazione, il soggetto che ha concesso lo sconto, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, dovrà:

- confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione;
- attestare l'effettuazione dello sconto.

L'ammontare delle **detrazioni cedute** per gli interventi di riqualificazione energetica e delle **detrazioni cedute** per gli interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico è rimborsato sotto forma di credito d'imposta:

- da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 presentato esclusivamente in via telematica;
- a decorrere dal giorno 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa;
- in 10 quote annuali di pari importo.

Preventivamente all'utilizzo in compensazione, il soggetto che ha acquistato le detrazioni, dovrà:

- accettare il credito d'imposta che gli è stato attribuito, tramite il sito dell'A.E.

Non si applicano i limiti previsti per le compensazioni, riguardanti i limiti di euro 700.000 per le compensazioni annuali e di euro 250.000 per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La quota di credito eventualmente inutilizzata può essere riportata agli anni successivi, ma non chiesta a rimborso.

Ulteriore cessione del credito

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il soggetto che ha acquisito il credito può cedere a sua volta il credito d'imposta:

- ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi (a seguito di sconto sul corrispettivo ovvero di cessione delle detrazioni)
- ad altri soggetti privati, collegati all'intervento (unicamente a seguito di cessione delle detrazioni)

con preclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane, in ogni caso, esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche. Le modalità di comunicazione della cessione e di utilizzo in compensazione del credito sono le medesime previste per lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni. Non sono, viceversa, indicate nel provvedimento date di decorrenza e/o termini per effettuare la comunicazione dell'ulteriore cessione del credito, che sarà necessariamente successiva all'accettazione da parte del primo cessionario.

RISCHI E RESPONSABILITA'

Tutela del concedente lo sconto/cessionario del credito e cautele consigliabili:

- dal punto di vista gestionale: è opportuno ponderare adeguatamente la scelta se concedere o meno lo sconto in fattura e/o se acquistare il credito d'imposta; lo sconto impegna finanziariamente l'azienda che lo concede e va preventivamente valutata la propria capacità finanziaria (concedere lo sconto equivale ad incassare un credito in un arco temporale di 5 anni!);

- dal punto di vista legale/contrattuale: occorre tutelarsi contro il rischio del mancato incasso e/o riconoscimento del credito, derivante dalla mancata o tardiva comunicazione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione;
- una delle possibili soluzioni operative consiste nell'ottenere il modulo cartaceo firmato dal soggetto beneficiario delle detrazioni, unitamente alla copia del documento d'identità, da trasmettere tramite PEC all'Agenzia delle Entrate, al perfezionamento dell'operazione, e comunque entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa;
- l'eventuale mancanza dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d'imposta è, viceversa, imputabile al soggetto avente diritto alla detrazione; ciò nonostante, è consigliabile fare quanto possibile per il buon esito degli adempimenti richiesti dalla legge.

IN SINTESI

Iter indicativo da seguire per concedere lo sconto sul corrispettivo

1. Riflessione preventiva sulla capacità finanziaria di concedere lo sconto
2. Effettuazione dell'intervento che dà diritto alla detrazione
3. Accordo con il beneficiario per la concessione dello sconto in fattura
4. Pagamento da parte del beneficiario con bonifico bancario o postale dell'importo al netto dello sconto
5. Esercizio dell'opzione (entro il 28/02 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese)
6. Conferma dell'opzione e attestazione dell'effettuazione dello sconto da parte del fornitore

7. Compensazione in F24 in 5 quote annuali di pari importo

ovvero, in alternativa:

- 7 bis. Cessione del credito d'imposta al fornitore, anche indiretto, di beni e servizi.

Iter indicativo da seguire per la cessione delle detrazioni:

1. Riflessione preventiva sulla capacità finanziaria di acquistare il credito
2. Effettuazione dell'intervento che dà diritto alla detrazione
3. Pagamento da parte del beneficiario con bonifico bancario o postale
4. Accordo con il beneficiario per l'acquisto del credito
5. Esercizio dell'opzione (entro il 28/02 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese)
6. Accettazione del credito da parte del cessionario
7. Compensazione in F24 in 5 ovvero 10 quote annuali di pari importo

Ovvero, in alternativa:

- 7 bis. Cessione del credito d'imposta ad altro soggetto privato, collegato all'intervento.

ESEMPIO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Imponibile:	50.000
IVA 10%:	5.000
Sconto 65%:	35.750 (praticato ai sensi dell'art. 10 D.M. 34/2019)
Totale da pagare:	19.250

Contenuti di redazione
Documento aggiornato al 14.10.2019
a cura di

dott. Massimiliano Martino



Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02 43990459 • Fax: 02 48591622
info@angaisa.it • www.angaisa.it